**della Commissione formazione e cultura**

**sul messaggio 22 dicembre 2021 concernente la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 - modifica inerente alla refezione alla scuola dell’infanzia**

**1. MESSAGGIO N. 8098**

Il messaggio n. 8098 parte dall’approvazione di alcuni principi decisi dal Gran Consiglio il 23 giugno 2020 in tema di refezione alla scuola dell’infanzia: si tratta delle conclusioni del rapporto commissionale del 8 giugno 2020 n. 7696 R della Commissione formazione e cultura sull’iniziativa parlamentare 14 marzo 2019 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli per il Gruppo La Destra per la modifica dell’art. 55 della Legge della scuola (Libertà di stare a mensa o a casa per gli allievi della scuola dell’infanzia).

La proposta di modifica della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare (di competenza del Parlamento) e la proposta di modifica del regolamento delle scuole comunali (di competenza del Governo) sono il frutto della consultazione organizzata dal Dipartimento educazione e cultura presso i responsabili scolastici comunali, cui compete l’onere dell’organizzazione della refezione.

**2. VALUTAZIONE**

La Commissione formazione e cultura prende atto del risultato della consultazione:

1. accoglie positivamente la modifica di leggesulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare di competenza del Gran Consiglio:

**Art. 37 cpv. 3bis (nuovo)**

3bisLa refezione alla scuola dell’infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l’anno facoltativo.

1. accoglie positivamente la modifica del regolamento delle scuole comunali di competenza del Consiglio di Stato:

 **Art. 73 - Frequenza degli allievi**

1Gli allievi dell’anno facoltativo della scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione se vi sono iscritti.

2Gli allievi del primo e secondo anno obbligatorio di scuola dell’infanzia sono tenuti a partecipare regolarmente alla refezione; eventuali dispense sono accordate dalla direzione di istituto per comprovate ragioni mediche e/o educative avallate istituzionalmente.

3Gli allievi di scuola elementare sono tenuti a partecipare regolarmente alla mensa se vi sono iscritti.

4La richiesta di dispensa di cui al cpv. 2 deve essere motivata e deve essere proposta dai genitori e/o dal docente alla direzione di istituto per iscritto; contro una decisione negativa è dato reclamo giusta l’art. 97a della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e contro la decisione su reclamo è dato ricorso giusta l’art. 92 della stessa legge.

La Commissione formazione e cultura ritiene che le ragioni mediche e/o educative per la dispensa dalla refezione (art. 73 cpv. 3 del Regolamento sopracitato) debbano essere incentrate sul benessere dell’allievo. Con questa formulazione potranno essere segnatamente considerate tutte le problematiche legate al benessere psicofisico dell’allievo, tenendo conto ad esempio delle situazioni famigliari concrete (separazioni dei genitori, problematiche legate all’assenza - presenza dei genitori causa motivi oggettivi).

Si sottolinea inoltre come - correttamente - il regolamento (art. 73 cpv. 4) stabilisca le vie di reclamo e di ricorso in materia.

**3. CONCLUSIONE**

La Commissione formazione e cultura invita il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo allegato al messaggio n. 8098. Esso potrà entrare in vigore a partire dall’anno scolastico 2022/23.

La Commissione formazione e cultura chiede al Consiglio di Stato di informare il Gran Consiglio sull’applicazione della normativa nei rendiconti.

Per la Commissione formazione e cultura:

Raoul Ghisletta, relatore

Biscossa - Ermotti-Lepori (con riserva) - Franscella -

Gardenghi - Ghisla - Ortelli P. - Pellegrini (con riserva) -

Piezzi - Polli - Pugno Ghirlanda - Seitz (con riserva) -

Speziali - Tenconi